REGOLAMENTO (CEE) N. 3781/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3576/90 del Consiglio per quanto riguarda la sospensione temporanea del regime degli importi regolatori, nonché dei dazi doganali, per i prodotti vitivinicoli immessi al consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3576/90 del Consiglio, del 4 dicembre 1990, recante sospensione temporanea dei meccanismi previsti agli articoli 123, 152, 318 e 338 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e dei dazi doganali per i prodotti vitivinicoli e gli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo immessi in consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3576/90 ha stabilito le condizioni che devono essere rispettate affinché i prodotti siano ammessi a beneficiare della sospensione temporanea del regime degli importi regolatori e dei dazi doganali ; che è necessario adottare modalità d'applicazione per i prodotti vitivinicoli oggetto di detta sospensione ;

considerando che, in base al flusso di scambi tra la Spagna e il Portogallo da un lato e la Repubblica democratica tedesca dall'altro, constatato per un periodo di riferimento comprendente gli anni 1987, 1988 e 1989, è possibile fissare un quantitativo annuo medio cui applicare il beneficio della sospensione soltanto per i vini provenienti dalla Spagna ;

considerando che, per essere ammesso al beneficio della sospensione, il vino deve venir consumato tal quale o trasformato sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ; che è opportuno precisare il termine « trasformazione » basandosi sulle definizioni riportate nel regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 luglio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento [2] ;

considerando che è opportuno prescrivere che il documento destinato a scortare il trasporto del vino sia il documento commerciale omologato redatto e convalidato dalla competente autorità spagnola conformemente a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione, del 10 aprile 1989, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2276/90 [4] ; che, per garantire l'effettiva utilizzazione del vino nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, è d'uopo applicare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione, del 9 dicembre 1987, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 3124/89 [6] ;

considerando che sembra equo prevedere, qualora ricorrano le condizioni di ammissione al beneficio e venga presentata apposita domanda, il rimborso degli importi già riscossi per spedizioni di vino effettuate anteriormente al 1° gennaio 1991 e dopo l'unificazione della Germania ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I quantitativi medi annui di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3576/90 vengono fissati, per quanto riguarda i prodotti vitivinicoli, per un periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, secondo le modalità indicate in allegato. Nel caso in cui la durata di un periodo nel corso del quale si applica la sospensione non corrisponda a quella sopra indicata, i quantitativi vengono fissati proporzionalmente alla durata effettiva del periodo di sospensione.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti mediante un sistema di aggiudicazione, gestito dalla competente autorità tedesca e tale da garantire un accesso indiscriminato agli operatori economici interessati.

3. Per trasformare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3576/90 si intende :

— la trasformazione in vino mediante fermentazione alcolica totale o parziale di mosti d'uva, di mosti d'uva concentrati, di mosti d'uva parzialmente fermentati o di vini nuovi ancora in fermentazione ;

— la trasformazione in vino spumante o in vino frizzante mediante prima o seconda fermentazione alcolica, a seconda dei casi, di mosti di uve, di vini atti a diventare vino da tavola, di vini da tavola o di v.q.p.r.d.

[1] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 21.
[2] GU n. L 209 del 21. 7. 1989, pag. 31.
[3] GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 1.
[4] GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 30.
[5] GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 81.
[6] GU n. L 301 del 19. 10. 1989, pag. 10.

Articolo 2

Ferme restando le disposizioni particolari di cui all'articolo 3, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3576/90 :

— il trasporto del prodotto di cui trattasi deve avere inizio sul territorio spagnolo e deve essere scortato da un documento commerciale omologato redatto conformemente a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 986/89 ; detto documento è convalidato dal visto della competente autorità spagnola e reca, nella casella riservata alle annotazioni ufficiali, l'indicazione « Questo prodotto è destinato a venir immesso al consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca » ; detta indicazione è autenticata mediante l'apposizione del timbro, della data e della firma da parte del responsabile della summenzionata autorità ;

— congiuntamente alla dichiarazione relativa all'immissione al consumo è presentato un documento rilasciato dalle autorità tedesche, nel quale si attesta che i prodotti in questione sono ammessi a beneficiare del disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3576/90 ;

— per garantire il controllo dell'utilizzazione dei prodotti di cui all'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3576/90, le competenti autorità tedesche curano che le norme fissate dal regolamento (CEE) n. 4142/87 siano applicate.

Articolo 3

Per i prodotti immessi al consumo sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca anteriormente al 1° gennaio 1991, gli importi regolatori e/o i dazi doganali già riscossi sono rimborsati, su presentazione, da parte degli interessati, di una domanda debitamente giustificata, entro il limite dei quantitativi fissati proporzionalmente, ai quali si riferisce l'articolo 1, paragrafo 1.

A tal fine, entro il 31 marzo 1991 l'interessato inoltra alla competente autorità tedesca incaricata della gestione del sistema di aggiudicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, apposita domanda, corredata in particolare di uno dei documenti indicati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 986/89, che ha scortato il trasporto del prodotto. Detta autorità rilascia una licenza che attesta che il prodotto in questione è ammesso a beneficiare del disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3576/90. Qualora i quantitativi totali per i quali è richiesto il rimborso superino quelli fissati conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, il quantitativo al quale si riferisce ciascuna domanda è ridotto in proporzione del superamento.

Il rimborso è effettuato prima del 31 luglio 1991.

Articolo 4

La Germania comunica alla Commissione, entro il 20 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di prodotto che hanno beneficiato della sospensione, operando una distinzione a seconda della natura della sospensione medesima e della categoria del prodotto.

La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Esso si applica a decorrere dal 3 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi medo annui (hl)	
		Spagna	Portogallo
	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti :	0	0
2009 60	– Succhi di uva (compresi i mosti di uva)		
	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole ; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 :		
2204 30	– altri mosti di uva		
	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole ; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009 :	226 000	0
2204 10	– Vini spumanti		
	– altri vini ; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle) :		
2204 21	– – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri		
2204 29	– – altri		